

Nota prot. n. P226/4122/1 sott. 3 del 10 maggio 2001

D.M. 9 Aprile 1994. – Quesito.

Con riferimento alla nota indicata a margine, si concorda con l'avviso di codesto Comando VV.F. con la precisazione, relativa al quesito B, che tappeti, quadri e simili non rientrano tra i materiali soggetti all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco,¹ anche alla luce del chiarimento fornito con lettera-circolare n. 3588/4109 del 3 marzo 1990 per i locali di pubblico spettacolo ed applicabile, per tale aspetto, anche all'attività ricettive turistico alberghiere.

¹ Tutti i locali destinati a contenere materiali combustibili (anche i piccoli ripostigli privi di ventilazione, nei quali vengono conservati attrezzi per la pulizia, detersivi, coperte, biancheria, ecc.) devono avere i requisiti tecnici di cui al punto 8.1.1 del DM 9/4/94;

I mobili, i quadri ecc. non rientrano tra i materiali per i quali è richiesta la reazione al fuoco e quindi l'unica condizione è che non riducano la capacità di deflusso del sistema di via di uscita.